

Illustrissimo

On. Roberto Speranza

Ministro della Salute

E-mail: segreteriaministro@sanita.it

E-mail: segr.capogabinetto@sanita.it

PEC: spm@postacert.sanita.it

e p.c.

Illustrissimo

On. Pierpaolo Sileri

Sottosegretario di Stato alla Salute

E-mail: sileri.ufficio@sanita.it

PEC: seggen@postacert.sanita.it

Illustrissimo

Dott. Filippo Anelli

Presidente FNOMCeO

E-mail: presidenza@fnomceo.it

PEC: segreteria@pec.fnomceo.it

Al Consiglio Nazionale dell'Ordine
degli Psicologi - CNOP

PEC: segreteria@pec.psypec.it

Alla Federazione Nazionale degli
Ordini dei Chimici e dei Fisici – FNCF

PEC: segreteria@pec.chimici.it

Alla Federazione Nazionale Ordini
Professioni Infermieristiche – FNOPI

PEC: federazione@cert.fnopi.it

Alla Federazione Nazionale degli
Ordini della Professione Ostetrica –
FNOPO

PEC: presidenza@pec.fnopo.it

Alla Federazione Nazionale Ordini dei
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica,
delle Professioni Sanitarie Tecniche,
della Riabilitazione e della
Prevenzione -FNO TSRM e PSTRP
PEC: federazione@pec.tsrm.org

Alla Federazione Nazionale Ordini
Veterinari Italiani – FNOVI

PEC: info@pec.fnovi.it

Alla Federazione degli Ordini dei
Farmacisti Italiani – FOFI

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it

PEC: posta@pec.fofi.it

All'Ordine Nazionale dei Biologi - ONB
PEC: protocollo@peconb.it

All'Ufficio Legislativo
Alla Direzione generale delle
professioni sanitarie e delle risorse
umane del SSN
PEC: dgrups@postacert.sanita.it

Alla Direzione generale della
prevenzione sanitaria
PEC: dgprev@postacert.sanita.it

Alla Direzione generale della
digitalizzazione, del sistema
informativo e della statistica
PEC: dgsi@postacert.sanita.it

Torino, 11 aprile 2022

Oggetto: Richiesta di AIO (Associazione Italiana Odontoiatri) a seguito della Nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute inviata in data 29 marzo 2022, relativa agli Adempimenti ex art.4 DL 1° aprile 2021 n. 44 convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021 n. 76 e successive modificazioni, in materia di obbligo vaccinale da parte dei professionisti sanitari (Riscontro nota n. 255/2022 del 26.02.2022).

Illustrissimo Sig. Ministro della Salute, On. Roberto Speranza,

in qualità di Presidente Nazionale di Associazione Italiana Odontoiatri Le pongo, in merito alla Nota dell'Ufficio di Gabinetto del Suo Ministero inviata in data 29 marzo 2022, alcune istanze di modifica di tali interpretazioni evidenziate dall'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute e contenute nella suddetta Nota, che sono convinto vorrà prendere in considerazione.

Questo alla luce di alcune evidenti disparità che la nota metterebbe in evidenza tra lavoratori che operano nell'ambito della sanità rispetto ad altre categorie di lavoratori, oltreché considerate le evidenze scientifiche che quantomeno equiparano l'immunità naturale acquisita con la malattia SARS-CoV-2 rispetto a quella ottenuta con il vaccino.

Nella fattispecie chiediamo che:

1. Per il **personale amministrativo** delle strutture sanitarie quali ambulatori medici delle Aziende sanitarie, ambulatori medici privati, studi medici e dentistici privati, ecc. ecc. che non viene a contatto con i pazienti e che già mette in atto tutte le procedure per la prevenzione del contagio ivi compreso l'utilizzo di tutti i presidi e i dispositivi di protezione individuale previsti, **si applichino le stesse normative introdotte** con il Decreto Riaperture n. 24 del 24 marzo 2022 già operative per tutte le altre categorie di lavoratori. Considerato infatti che con il 1 aprile 2022 è decaduto lo "Stato di Emergenza" deliberato dal Consiglio dei Ministri il 1° gennaio 2022, riteniamo che l'obbligo vaccinale per il personale amministrativo delle strutture sanitarie fino al 31 dicembre 2022 sia una forzatura non opportuna oltre che una discriminazione degli stessi operatori rispetto agli altri lavoratori. Come da dati in nostro possesso, non risultano segnalazioni di sinistri per contagio da COVID 19 avvenuti in questi due anni di pandemia negli studi dentistici né a carico di pazienti né a carico del personale amministrativo e/o sanitario.
2. Per i **professionisti sanitari** che abbiano contratto un'infezione SARS-CoV-2 successivamente al completamento del ciclo primario di vaccinazione, sia data la possibilità di non essere sottoposti alla dose di richiamo (booster) volendo considerare l'infezione sopraggiunta dopo il completamento del ciclo primario, equivalente alla somministrazione della dose di richiamo (booster) prevista nel decreto. Ci sono giunte numerose segnalazioni di colleghi che, avendo contratto in una "fase 1" una **prima** infezione SARS-CoV-2 in un dato momento della pandemia, avendo in una "fase 2" effettuato anche un ciclo primario di vaccinazione completo, ed avendo in una "fase 3" successiva al ciclo primario di vaccinazione contratto una **seconda** infezione SARS-CoV-2, si trovano ora costretti ad effettuare entro 120 giorni dalla seconda infezione una ulteriore dose booster. In pratica, secondo le interpretazioni della nota in oggetto, in questi casi il professionista sanitario sarebbe obbligato a sottoporsi ad una "**quinta stimolazione**" del sistema immunitario in un arco di tempo molto ristretto; decisamente troppo aggressivo, a nostro avviso, come intervento di prevenzione di una possibile infezione oltre che inopportuno dal punto di vista immunologico considerati a questo punto i rischi di eventi avversi evidenziati in numerosi studi scientifici a disposizione.
3. Per i **professionisti sanitari** non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo primario di vaccinazione ma che abbiano comunque contratto una infezione da SARS-CoV-2, sia rivalutato il tempo di 90 giorni dall'avvenuta infezione entro il quale gli stessi sono tenuti ad effettuare una dose di richiamo (booster), aumentando questo intervallo. Chiediamo questo alla luce di numerosi studi scientifici che evidenziano come l'immunità acquisita a seguito di infezione sia molto più efficace e duratura rispetto all'immunità acquisita a seguito di vaccinazione.

Auspucando un Suo autorevole, puntuale e celere intervento finalizzato a correggere questa discrasia tra la normativa vigente con le interpretazioni conseguenti e le evidenze medico scientifiche più aggiornate sull'argomento, porgo cordiali saluti.

AIO
Associazione
Italiana
Odontoiatri

Via Valdieri, 32
10138 Torino

T +39 011 4343824
F +39 011 4301932

www.aio.it
segreteria@aio.it

Il Presidente Nazionale AIO
Dott. Fausto Fiorile

